CASSA LOMBARDA
YOUR OWN PRIVATE BANK

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA

SEZIONE I
Informazioni generali

1. Obiettivo

La direttiva 2004/39/CE ("MiFID I"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento.

Di particolare rilievo è stato l'intervento normativo in tema di *best execution*, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell'ordine. L'importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall'intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l'impianto normativo in tema di *best execution*.

Le regole sulla *best execution* si applicano alla trattazione degli ordini in tutte le sedi di esecuzione (per tali intendendosi il mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i *market makers*, altri fornitori di liquidità o entità che svolgano in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte dalle entità predette), e hanno lo scopo di assicurare la più ampia protezione degli investitori, siano essi clienti al dettaglio o clienti professionali.

In particolare, la Banca ha predisposto una Strategia di Esecuzione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di negoziazione per conto proprio, nonché una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli.

La Banca, con il presente documento, intende fornire informazioni sulla strategia di *best execution* adottata anche ai propri clienti classificati come controparti qualificate, per l'operatività da questi svolta di ricezione e trasmissione ordini per conto di clienti al dettaglio o clienti professionali. Resta inteso che la Banca non sarà in alcun modo tenuta al rispetto delle Strategie di Esecuzione degli Ordini e di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei propri clienti classificati come controparti qualificate.

Ogni qualvolta un Cliente ne faccia richiesta (anche a mezzo fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire, in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Strategia di Esecuzione degli Ordini o della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini.

2. Fattori di *best execution*

I Fattori presi in considerazione dalla Banca nell'esecuzione e nella trasmissione di un ordine al fine di garantire la *best execution* sono: corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti dai Clienti; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

3. Criteri

Per stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra indicati, la Banca, nella generalità dei casi, tiene in considerazione i seguenti criteri:
- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione in qualità di cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

4. Criteri Ulteriori

I Criteri Ulteriori che possono essere presi in considerazione in circostanze specifiche sono:
- eventuali esigenze di particolari clienti;
- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione.

5. Importanza relativa dei fattori di *best execution*

Per il conseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca prende in considerazione gli stessi fattori per tutti gli strumenti finanziari, dando massima rilevanza al corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi (commissioni o *spread* e spese associate all'esecuzione dell'ordine), sia in ipotesi di cliente al dettaglio che in caso di ordine impartito da cliente professionale.

Tuttavia, in alcune circostanze, anche in relazione ai Criteri Ulteriori indicati al paragrafo 4, la Banca, ai fini della *best execution*, può dare priorità a Fattori di Esecuzione diversi rispetto al corrispettivo totale, ovvero, secondo rilevanza decrescente:
- rapidità di esecuzione;
- natura e dimensione dell'ordine;

- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- qualunque altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

6. Aggregazione e Assegnazione

La Banca, a propria discrezione, può aggregare gli ordini del Cliente con ordini di altri clienti e/o con ordini in conto proprio della Banca, in modo equo e in accordo con la normativa vigente.

L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati, rischio insito nell'attività di aggregazione.

Sarà applicata con efficacia una strategia di assegnazione che preveda una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

7. Istruzioni specifiche del Cliente

Se il Cliente conferisce l'ordine con una specifica istruzione la Banca lo eseguirà tenendone conto. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la propria Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli Ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalla istruzione specifica al fine di conseguire la *best execution*.

Il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli Ordini per ottenere la *best execution* sugli elementi dell'ordine coperti da istruzioni specifiche.
Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" si intende riferito alla totalità dell'ordine.

8. Monitoraggio

La Banca monitora l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli Ordini e della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nella trasmissione/esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il Cliente.

In particolare, la Banca monitora la permanenza dei fattori considerati nella scelta dei negoziatori, ovvero la capacità dei negoziatori di assicurare l'accesso diretto in modalità telematica ai principali mercati, la copertura anche mediante *broker* delle piazze azionarie secondarie, la permanenza di adeguati sistemi di regolamento e liquidazione mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione.

Ad ulteriore presidio, si precisa che la Banca conclude in ogni caso, con i negoziatori, accordi tali da garantire il rispetto della *best execution* nei confronti della Banca.

In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unico negoziatore, sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/negoziatore, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del *best possible result*.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto delle presenti Strategia di Esecuzione o Strategia di Trasmissione, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:
- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal Cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del Cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/ negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l'accesso o l'esclusione di un mercato) sempre e comunque con l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terze, alla luce del quadro normativo, si ritiene che ricada sempre sul raccoglitore la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della *best execution*. È fatta salva, comunque, per il raccoglitore la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell'esecuzione dell'ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negoziatori tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet le seguenti informazioni:
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta riportando i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per i singoli strumenti finanziari trattati.

Si precisa che la Banca non aderisce ad alcun mercato regolamentato, Multilateral Trading Facility ("MTF"), Organized Trading Facility ("OTF"); di conseguenza, non procederà alla pubblicazione delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni utilizzate per l'esecuzione degli ordini dei clienti nell'anno precedente.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione e trasmissione adottata.

9. Revisione

La Banca revisionerà con cadenza quantomeno annuale la propria Strategia di Esecuzione degli Ordini e la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, e comunque ogni volta in cui un cambiamento essenziale possa pregiudicare il continuo conseguimento della *best execution* per i Clienti.
La Banca notificherà ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Esecuzione degli Ordini o alla Strategia di Trasmissione degli Ordini, anche pubblicando di volta in volta la versione aggiornata sul sito internet: www.cassalombarda.it.

Il sottoscritto firma il presente documento:
- per presa visione e prestazione di consenso delle Strategie di Esecuzione e di Trasmissione degli Ordini;
- per presa visione e prestazione di consenso relativamente al fatto che in alcuni casi gli ordini impartiti potranno essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione (di seguito anche "Sede di Negoziazione").

SEZIONE II
Sintesi della strategia di esecuzione degli ordini

1. Strumenti finanziari

La Banca può provvedere alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, ovvero all'invio dell'ordine ad una controparte di mercato, preventivamente selezionata sulla base dell'esame delle proposte di compravendita pubblicate sui principali *info provider*, per l'esecuzione dell'ordine stesso fuori mercato (*over the counter* – OTC) per gli strumenti finanziari di seguito elencati:
- azioni, ETF, titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrants, certificates e diritti ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana o nei mercati regolamentati esteri o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- titoli di Stato ed obbligazioni anche non negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari derivati anche non negoziati in un mercato regolamentato;
- pronti contro termine.

Con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, MTF, OTF la Banca svolge normalmente il ruolo di intermediario trasmettitore degli ordini, garantendo l'accesso alle sedi di esecuzione mediante negoziatori terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Nel rispetto dei fattori di esecuzione e dell'importanza relativa a questi attribuita, gli ordini su tutti gli strumenti finanziari sopra elencati possono tuttavia essere eseguiti anche in contropartita diretta (negoziazione per conto proprio) ovvero mediante invio dell'ordine ad una controparte di mercato, che lo esegue direttamente fuori mercato (esecuzione degli ordini per conto dei clienti).

Del pari la Banca eseguirà gli ordini del cliente in contropartita diretta ovvero mediante invio dell'ordine ad una controparte di mercato qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine stesso non sia quotato in una Sede di Negoziazione.

2. Sedi di Esecuzione

La Banca non aderisce ad alcun mercato regolamentato, Multilateral Trading Facility ("MTF"), Organized Trading Facility ("OTF").

Nel rispetto dei fattori di esecuzione e dell'importanza relativa a questi attribuita in base ai criteri di esecuzione sopra elencati, gli ordini dei clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 che precede, potranno essere eseguiti dalla Banca:
i. per conto proprio (*Over the counter* – OTC). In tal caso gli ordini potranno essere internalizzati in via non organizzata, frequente, sistematica e sostanziale, in base a regole non discrezionali e tali da ottenere quotazioni in linea con quelle offerte da altri intermediari negoziatori per lo strumento, se presenti;
ii. con invio dell'ordine ad una controparte di mercato, preventivamente selezionata sulla base dell'esame delle proposte di compravendita pubblicate sui principali *info provider*, per l'esecuzione dell'ordine stesso fuori mercato (*over the counter* - OTC).

3. Esecuzione ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione

L'esecuzione di ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione può comportare i seguenti rischi:
- **Rischio di mancata esecuzione dell'ordine**: Cassa Lombarda non assicura l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari al di fuori di una Sede di Negoziazione. In tal caso, gli ordini possono essere internalizzati dalla Banca o, in alternativa, la Banca può provvedere all'esecuzione interponendosi con altri intermediari *market maker* al fine di facilitarne l'esecuzione e il regolamento. In ogni caso, gli ordini su strumenti finanziari al di fuori di una Sede di Negoziazione non saranno eseguiti in caso di indisponibilità di Cassa Lombarda e/o di eventuali controparti di mercato disponibili ad eseguire gli ordini stessi in contropartita diretta;
- **Rischio connesso al pieno rispetto dei fattori di best execution:** L'obbligo di garantire l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni riguarda tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano

essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi (*over the counter*). Tuttavia, tale obbligo deve essere applicato in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari. In particolare, le operazioni aventi per oggetto uno strumento finanziario OTC personalizzato, che comportano una relazione contrattuale personalizzata, quindi adattata alle caratteristiche del cliente e dell'impresa di investimento, possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni aventi per oggetto azioni negoziate su mercati regolamentati, MTF o OTF.

Nell'esecuzione di un ordine al di fuori di una Sede di Negoziazione la Banca richiederà, ove disponibili, più *market quote*, effettuerà – ove possibile – un confronto con le quotazioni di mercato ed eseguirà l'ordine nel perseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente, avuto riguardo ai fattori di *best execution* e alla rilevanza loro attribuita, come meglio indicato alla Sezione I del presente documento. Previamente all'esecuzione dell'ordine del Cliente, la Banca verifica pertanto l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, ove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

4. Riepilogo della politica di esecuzione degli ordini

La Banca adotta una strategia di esecuzione degli ordini ricevuti volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela.

Il miglior risultato possibile, in caso di ordini impartiti da clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori Fattori di Esecuzione ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:
- rapidità di esecuzione;
- natura e dimensione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- qualunque altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione degli ordini per conto dei clienti – prestato esclusivamente tramite invio dell'ordine ad una controparte di mercato per l'esecuzione OTC in contropartita diretta -, la Banca applica ai clienti al dettaglio, per ogni operazione eseguita, una commissione *standard* differenziata per tipologia di strumento finanziario e dettagliatamente indicata nel Foglio Informativo relativo al "Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione". Il costo totale dell'operazione sarà pertanto pari al costo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine, a cui aggiungere la commissione ora menzionata, differenziata per tipologia di strumento finanziario. Eventuali deroghe alle commissioni applicate sono concordate tempo per tempo con i clienti.

Con riferimento ai prezzi, si precisa che previamente alla negoziazione in conto proprio dell'ordine e all'invio dell'ordine per l'esecuzione alle controparti di mercato, la Banca verifica in ogni caso l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, ove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.cassalombarda.it informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta riportando i dati sui fattori di *best execution* per i singoli strumenti finanziari trattati.

SEZIONE III
Sintesi della strategia di trasmissione degli ordini

1. Strumenti finanziari

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali prevede l'accesso alle sedi di esecuzione (mercati regolamentati, MTF, OTF) mediante negoziatori terzi in grado di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente:
- azioni, ETF, titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili, *warrants, certificates* e diritti ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana o nei mercati regolamentati esteri o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- titoli di Stato ed obbligazioni, anche non negoziati in un mercato regolamentato (incluso il servizio di raccolta ordini di spezzature sul mercato italiano AIM);
- strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana.

2. Negoziatori

Salvo specifiche istruzioni impartite dal Cliente ai sensi della Sezione I, la Banca trasmette gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 1 che precede, a negoziatori selezionati, nel rispetto dei fattori e dei criteri di esecuzione descritti alla Sezione I del presente documento, secondo la rilevanza loro attribuita dalla Banca.

La Banca ha selezionato i negoziatori sulla base delle loro strategie di esecuzione, individuando quelle in grado di assicurare la *best execution* ai clienti.

La Banca potrà selezionare nuovi negoziatori sulla base dei criteri sopra individuati. L'elenco aggiornato dei negoziatori di cui la Banca si avvale è disponibile nell'Allegato 1 alla presente Strategia, pubblicato sul sito internet www.cassalombarda.it. Nel medesimo Allegato 1 è specificamente indicato l'abbinamento tra tipologia di strumento finanziario e negoziatori cui la Banca trasmette gli ordini.

Nella scelta dei negoziatori, particolare rilevanza è stata attribuita alla capacità dei negoziatori di assicurare l'accesso diretto in modalità telematica ai principali mercati, oltre alla copertura anche mediante *broker* delle piazze azionarie secondarie, e alla presenza di adeguati sistemi di regolamento e liquidazione mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione. Con i negoziatori si è proceduto a definire accordi tali da garantire il rispetto della *best execution* nei confronti della Banca.

L'elenco completo delle sedi di esecuzione selezionate dai negoziatori è presente nelle strategie di esecuzione degli ordini da questi adottate.

3. Operazioni eseguite al di fuori di una Sede di Negoziazione

La strategia di esecuzione degli ordini dei Negoziatori prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in sedi di esecuzione diverse da un mercato regolamentato, MTF o OTF e, quindi, *over the counter*. Si richiama quanto indicato alla Sezione II, paragrafo 3, in merito ai rischi delle operazioni suddette.

4. Riepilogo della politica di trasmissione degli ordini per i clienti al dettaglio

La Banca adotta una strategia di trasmissione degli ordini ricevuti da clienti al dettaglio/collocati in esecuzione delle decisioni di negoziazione assunte nella prestazione del servizio di gestione portafogli, volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela.

Il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza:
decrescente:
- rapidità di esecuzione;
- natura e dimensione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- qualunque altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, la Banca applica ai clienti al dettaglio, per ogni operazione eseguita, una commissione *standard* differenziata per tipologia di strumento finanziario e dettagliatamente indicata nel Foglio Informativo relativo al "Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione". Il costo totale dell'operazione sarà pertanto pari al costo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine, a cui aggiungere la commissione ora menzionata, differenziata per tipologia di strumento finanziario. Eventuali deroghe alle commissioni applicate sono concordate tempo per tempo con i clienti.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.cassalombarda.it le seguenti informazioni:
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta riportando i dati sui fattori di *best execution* per i singoli strumenti finanziari trattati.

_____ Luogo e data

_____ Firma 1° Cointestatario

_____ Firma 2° Cointestatario

_____ Firma 3° Cointestatario

_____ Firma 4° Cointestatario